



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE**

così composta:

dr. Maria Rosaria Rizzo	Presidente
dr. Paola Agresti	Consigliere relatore
dr. Maria Speranza Ferrara	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

██████████ SRL (c.f. ██████████) domiciliata in Roma, P. ██████████
██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████ (c.f. ██████████)
██████████ che la rappresenta e difende con procura in atti;

APPELLANTE

E

██████████ S.R.L. (c.f./P. I.V.A.: ██████████) n.q. qualità di procuratore
di ██████████ SPA (c.f. ██████████) rappresentata e difesa
dagli Avv.ti ██████████ (c.f. ██████████) e
██████████ (██████████) elettivamente
domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via ██████████ nr. ██████████
giusta procura in atti;

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11524/2022 resa in data



01/07/2022 dal Tribunale di Roma .

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello ritualmente notificato [REDACTED] SRL ha proposto appello avverso la sentenza n. 11524/2022, pubblicata in data 01/07/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 14969/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da [REDACTED] S.R.L. n.q. qualità di procuratore di [REDACTED] SPA (di seguito solo [REDACTED]) nei confronti della medesima appellante.

I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:

“Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 141/2021 del 31.1.2020, depositato il 4.1.2021 (R.G.n. 63309/2020) e notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 18.1.2021, iscritto a ruolo in data 4.3.2021, la società [REDACTED] S.r.l. n.q. di procuratore di [REDACTED] S.p.A. (c.f.: [REDACTED]) deduce l’illegittimità del D.I. 141/2021 del 30.12.2020 sostenendo, inoltre, che il credito vantato da parte opposta si fonderebbe su una cessione del contratto di sub-locazione posta in violazione dell’art. 4 bis dello stesso contratto di sub-locazione stipulato tra le società [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] S.p.A. Pertanto, ne domanda la revoca.

Parte resistente opposta [REDACTED] S.r.l. non si è costituita.

All’esito dell’udienza del 25.11.2021, previa verifica della regolarità della notifica da parte opponente del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza nonché l’invito ad avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, è stata dichiarata la contumacia del resistente/opposto con rinvio all’udienza del 1.7.2022 per verifica dell’incombente.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 25.1.2022, la società [REDACTED] S.r.l., contestando le deduzioni di parte opponente, ha primariamente dedotto che il decreto ingiuntivo è valido e legittimo in quanto fondato su documenti dimostranti credito certo liquido ed esigibile e che, la somma ingiunta è provata a mezzo di contratto di cessione di contratto di sublocazione stipulato tra la stessa e la società [REDACTED] s.r.l. il 19.1.2017 è basato su cessione di contratto di sublocazione ai sensi dell’art. 4 bis del contratto di sublocazione, a titolo oneroso. Secondariamente, la stessa deduce che la detta cessione è stata realizzata nel rispetto dell’art. 4 bis dello stesso contratto di sub-locazione stipulato tra le società [REDACTED] S.r.l. [REDACTED] S.p.A. Pertanto, richiede la provvisoria esecutorietà del D.I. 141/2021 del 31.12.2020 e il rigetto delle richieste della parte opponente.

All’esito dell’udienza del 1.7.2022, parte opponente ha dato atto che parte opposta non ha avviato il tentativo obbligatorio di mediazione pur essendo stato assegnato il termine di legge con ordinanza del 25.11.2021.



L'opposta ha chiesto nuovo termine sostenendo di essersi costituita solo successivamente, cioè il 01.02.2022.

La causa è stata discussa.”

All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:

“ dichiara l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 141/2021 del 31.12.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;

condanna la società [REDACTED] S.r.l. al alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] S.R.L. (c.f./P. I.V.A.: [REDACTED] n.q. qualità di procuratore di [REDACTED] S.p.A., (già [REDACTED] già [REDACTED])

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:

“Sul tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010

Deve preliminarmente osservarsi che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie in materia di locazione. A tal riguardo, è bene chiarire quale sia la parte onerata di tale incombenza.

Si consideri infatti che, come nella fattispecie in esame, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un procedimento ordinario nel quale l'opponente risulta attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto è convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, cosicché è su quest'ultimo che incombono gli oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 6421 del 22.4.2003; Trib. Roma, Sez. XVII, 7.8.2018, n.16333).

A sostegno di tale orientamento vi è la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale chiarisce che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19596; Cass. Sez. III n. 159 del 8.1.2021).

Nell'odierno giudizio, l'onere di avviare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione incombeva sulla resistente opposta. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità per mancato esperimento del



procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 141/2021 del 31.12.2020.

L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta. Innanzitutto, la [REDACTED] s.r.l. ha atteso il 01.07.2022 per presentare tale istanza, pur essendosi costituita il 01.02.2022 e avendo avuto conoscenza della ordinanza del 25.11.2021 quanto meno in tale data, non rispettando perciò il principio secondo cui "La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto" (Cass., Sez. II, sent. n. 4841 del 26.03.2012).

Inoltre, la rimessione in termini presuppone che la parte sia incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile (l'art. 153 co. II c.p.c. recita infatti: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma"); dal momento che nel caso di specie la totale omissione dell'esperimento del tentativo di mediazione, anche considerando il termine dal 01.02.2022, dipende da un errore imputabile a parte resistente. Pertanto non ricorrono i presupposti affinché il Giudice accolga l'istanza di rimessione in termini.

3. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la pronuncia in rito. Pertanto, la [REDACTED] S.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] S.R.L. (c.f./P. I.V.A.: [REDACTED] n.q. qualità di procuratore di [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. che si liquidano in € 4.015,00 per compensi ed € 602,25 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge."

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello [REDACTED] SRL per i motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni.

" (...)Nel merito:

- Dichiarare la nullità della sentenza n. 11524/2022, emessa dal Tribunale di Roma – Giudice Dott. D'Angelo, pubblicata il 1° luglio 2022, per vizio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, per i motivi di cui in narrativa;

- Per l'effetto, disporre la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende ai sensi dell'art. 162 c. 1° c.p.c., nello specifico ordinare alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio o in alternativa – ove non sia possibile disporre la rinnovazione - ordinare la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.;



- In ogni caso accogliere tutte le conclusioni già rassegnate in primo grado, per le causali da intendersi qui integralmente riportate.

Con clausola e vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettaria. “ insistendo, in via cautelare, per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.

Si è costituito l'appellata [REDACTED] che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ nel merito rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;

in via gradata, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. il D.I. n. 141/2021 del 31 dicembre 2020, depositato il 04/01/2021 (emesso nel procedimento R.G 63309/2020);

- in ogni caso rigettare ogni domanda e pretesa creditoria avanzata dalla [REDACTED] srl nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. in relazione al pagamento dei canoni di sublocazione per le ragioni in narrativa riferite.

- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. obbligata al pagamento di sorte, interessi e spese nei confronti della [REDACTED] srl, come ingiunti, autorizzarla chiamata in causa della [REDACTED] [REDACTED] srl e condannare quest'ultima a mantenere [REDACTED] [REDACTED] spa indenne da ogni e qualsivoglia somma che fosse eventualmente condannata a pagare e /o a restituire i canoni indebitamente percepiti e pagati. “

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. “insistendo per il rigetto dell'istanza cautelare.

Rigettata con ordinanza in data 21.12.22 l'istanza di inibitoria la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.06.2023, con la modalità della trattazione scritta, fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, a seguito del deposito di note di udienza da parte della appellante e della appellata.

[REDACTED] SRL ha proposto un unico motivo di impugnazione, rubricato “ VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIZIO DEL CONTRADDITTORIO (ARTT. 3 C. 1°, 24 C. 2° & 111 C. 2° COST.) PER ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E IN TEMA DI PROCESSO CONTUMACIALE, IN PARTICOLARE DELL'ART. 292 C.P.C.”.

Vi si censura il punto di decisione in cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione per non avere l'opposto esperito il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, senza tenere conto che La [REDACTED] era contumace al momento della pronuncia dell'ordinanza del 25.11.2021 e non aveva potuto rispettare i termini concessi per l'introduzione della mediazione, ragion per cui in difetto della notifica dell'ordinanza ex art. 292 cpc, la mancata conoscenza doveva essere qualificata come errore scusabile e, per l'effetto, il Giudice avrebbe



errato nel non concedere un nuovo termine per l'incombente, avanzato con l'istanza di remissione in termini.

Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.

In primo luogo l'ordinanza con cui il Giudice aveva concesso i termini per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra quelli per cui l'art. 292 cpc prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace (cfr. da ultimo Cass.n.1935/2023), dal momento che promuovere il tentativo di conciliazione non è questione afferente alla integrità del contraddittorio o alla violazione del diritto di difesa (in ipotesi lesa dalla mancata conoscenza del provvedimento) essendo, invece, finalizzato alla soddisfazione del generale interesse alla composizione delle liti.

Peraltro come rilevato dal primo Giudice l'odierno appellante, rimasto contumace per sua scelta, una volta costituitosi, in data 1.2.22, aveva potuto prendere visione dell'ordinanza del 25.11.2021 e ben poteva quindi tempestivamente chiedere di essere rimesso in termini una volta acquisita la piena consapevolezza dei termini concessi dal Giudice per avviare la mediazione obbligatoria, ovvero provvedere all'incombente in vista dell'udienza del 1.7. 2022.

Non aver ottemperato all'obbligo di avvio del procedimento di mediazione, con la conseguente pacifica improcedibilità del giudizio (cfr. Cass SU n.19596/2020) è quindi imputabile solo alle proprie scelte difensive, segnatamente : per non essersi tempestivamente costituito in giudizio, per non aver comunque controllato l'esito della prima udienza in cui è contenuta l'ordinanza con cui il giudice aveva concesso il termine per l'introduzione della mediazione, per non aver chiesto tempestivamente la remissione in termini, per non aver comunque provveduto ad esperire la mediazione non appena avuto cognizione della predetta ordinanza.

L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico dell' appellante e si liquida, in favore della appellata, nei valori minimi, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4 del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022 (valore della causa: da € 52.000,01 ad € 260.000,00) attese le ragioni del decidere di natura processuale.

Sussistono, altresì, i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED] SRL nei confronti di [REDACTED] S.R.L. n.q. qualità di procuratore di



██████████ ██████████ SPA, avverso la sentenza n. 11524/2022, del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante ██████████ SRL, al pagamento delle spese di lite, in favore della appellata ██████████ S.R.L. n.q. qualità di procuratore di ██████████ ██████████ SPA, che si liquidano in complessivi € 7.160,00 , per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
- 3) dichiara ██████████ SRL, tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.

Così deciso in Roma il giorno 21.6.2023

Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Agresti

Il Presidente
Dr. Maria Rosaria Rizzo

